

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 2 giugno 1967 concernente la modificazione di due articoli  
della legge per l'istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino  
del 6 maggio 1915  
(del 29 dicembre 1967)

Con messaggio 2 giugno 1967 il Consiglio di Stato propone la modifica dell'articolo 4 e dell'art. 26 della legge per l'istituzione della Banca dello Stato.

L'art. 4 della legge prevede la sede e le succursali della banca, attribuendo al Consiglio di amministrazione la facoltà di istituire agenzie e rappresentanze. La istituzione di altre succursali richiederebbe quindi una modifica legislativa. Giustamente il Consiglio di Stato, dietro suggerimento del Consiglio di amministrazione della banca, propone di dare a questo la facoltà di istituire anche nuove succursali: ciò evita, per l'apertura di succursali, una procedura inutilmente lunga e complessa.

La Commissione condivide questa impostazione, conforme agli intendimenti della modifica legislativa 28 dicembre 1961 che ha inteso eliminare inutili ostacoli ad una estensione dell'attività della Banca dello Stato.

Essa propone tuttavia una modifica redazionale, per mantenere nel testo dell'articolo la menzione delle succursali di Locarno e di Lugano, per ragioni storiche e in considerazione del fatto che esse costituiscono elementi insostituibili nell'attuale organizzazione della banca e che la loro istituzione è effettivamente già avvenuta per legge e non invece per deliberazione del Consiglio di amministrazione.

L'art. 26 della legge prevede:

« Il Consiglio di amministrazione può delegare, in via di regolamento, parte delle sue attribuzioni ad un suo membro o ad una Commissione di cinque membri scelta nel suo seno.

Il delegato ed eventualmente la Commissione, rendono conto del loro operato ad ogni seduta del Consiglio ».

Il messaggio intende ovviare alla rigidità della norma, che impone « una modifica di regolamento », e quindi la ratifica del Consiglio di Stato, « per una semplice delega di poteri anche in singoli affari, dal Consiglio di amministrazione alla Commissione o a singoli membri », e a questo scopo propone di stralciare « in via di regolamento ».

Il testo attuale del cpv. 1 dell'art. 26 della legge fu introdotto con la modifica legislativa 28 dicembre 1961, conformemente ad una proposta fatta dal Consiglio di Stato direttamente al Gran Consiglio.

La Commissione comprende le preoccupazioni formali che hanno spinto il Consiglio di amministrazione della Banca a proporre al Consiglio di Stato la modifica: un cambiamento del testo della norma non sarebbe tuttavia indispensabile.

Infatti, il disposto del primo capoverso dell'art. 26 non intende sottoporre alla forma del regolamento (e quindi all'approvazione del Consiglio di Stato) ogni singola designazione di delegati all'esercizio di funzioni spettanti al Consiglio, bensì soltanto quali attribuzioni, in quali casi ed in quali circostanze possono fare oggetto di delega.

Stabilito nel regolamento le possibilità di delega e le relative condizioni, il Consiglio potrà di volta in volta, con semplice deliberazione che non richiede più



la forma del regolamento, designare i membri cui tali poteri sono delegati a norma del regolamento stesso.

Il Consiglio di Stato condivide questa impostazione e rinuncia alla sua proposta di modifica dell'art. 26. Tuttavia, per chiarire senza possibilità di equivoci la retta interpretazione della norma nel senso sopra descritto, la Commissione propone una lieve modifica dell'art. 26.

Inoltre, al fine di stabilire chiaramente la possibilità di delega di poteri in singoli affari anche a dipendenti o professionisti, la Commissione propone, d'accordo con il Consiglio di Stato, l'introduzione di una nuova lettera k) all'art. 25, secondo capoverso.

Per tali considerazioni, la Commissione raccomanda al Gran Consiglio di accettare la modificazione della legge come al testo allegato.

*Per la Commissione della Legislazione:*

F. Masoni, relatore — Bignasca — Guglielmoni — Lepori — Maino — Riva — Scacchi — Snider — Staffieri — Tognini.

Disegno di

## LEGGE

per l'istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino  
del 6 maggio 1915 ; modificazione

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1967 n. 1459 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Gli articoli 4 e 26 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

### *Art. 4*

La Banca ha sede a Bellinzona e succursali a Locarno e Lugano. Il Consiglio di amministrazione può istituire altre succursali, agenzie e rappresentanze.

### *Art. 26*

Il Consiglio di amministrazione può prevedere, in via di regolamento, la possibilità di delegare parte delle sue attribuzioni a un consigliere o ad una Commissione di cinque membri scelta nel suo seno.

Il Consiglio di amministrazione designa i consiglieri delegati e i membri della Commissione.

Il delegato e la Commissione rendono conto del loro operato ad ogni seduta del Consiglio.

*Art. 2.* — All'art. 25 cpv. 2 è introdotta una nuova lettera, del seguente tenore :

k) delega il potere di rappresentare la Banca in singoli affari ad uno o più membri del Consiglio di amministrazione, dipendenti o altri procuratori speciali.

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.